

## **OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA SOCIETA' FUTURA PARK RUGBY ROMA OLIMPIC**

### **IL Giudice Sportivo Nazionale ,**

visto il ricorso in opposizione ex artt. 80 e segg. Regolamento di Giustizia presentato dalla società Rugby Roma Olympic in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Abbondanza Paolo e, per questi, dal suo mandatario speciale dott. Luigi Varrà, avverso il provvedimento assunto nella riunione del 15.12.2010, comunicato Trofeo Eccellenza 3/GS, con il quale la società sopra indicata, in occasione della gara disputata a Roma il giorno 11.12.2010 tra la predetta e la società l'Aquila Rugby 1936 SSD, è stata dichiarata perdente con il risultato di 0 - 20 (mete 0 - 4) punita con la penalizzazione di 4 punti in classifica e con la multa di € 500,00 per aver presentato la lista gara con 19 giocatori di cui 15 di Formazione Italiana con ciò violando le disposizioni di cui al punto 2.3 lettera A) di pag. 29 e del punto 2 lettera B) di pagina 114 della Circolare Informativa 2010/2011,

lo dichiara ammissibile.

Nel merito la reclamante sostiene:

*la Rugby Roma Olympic SSD ha inserito nel foglio gara 19 giocatori di cui 15 di formazione italiana e 4 di formazione straniera in quanto impossibilitata a schierare un numero maggiore di giocatori a causa degli infortuni occorsi agli altri atleti come risulta dalla documentazione medica allegata sub DOC 2.*

*Inoltre, anche volendo attingere al proprio settore giovanile la Rugby Roma Olympic non avrebbe potuto inserire a referto giocatori della Under 20 in quanto tale categoria era impegnata il giorno seguente nel Torneo Under 20 Nazionale Elite (DOC 3).*

In tal senso la reclamante richiama il dettato dell'art. 26 Regolamento Attività Sportiva, alla cui lettura si rimanda.

*Pertanto, (prosegue la ricorrente), risulta evidente come nel caso di specie la R.Roma Olympic schierando solo 4 giocatori di Formazione Straniera su 19 totali in lista gara, in quanto impossibilitata a schierare un numero maggiore di giocatori per i motivi sopra citati, ha rispettato pienamente il principio che si evince dalla normativa vigente in materia in quanto ha mantenuto inalterata la proporzione fra i giocatori di formazione italiana e quelli di formazione straniera.*

*Infatti il numero di giocatori di formazione straniera inseriti nella lista gara è risultato inferiore di una unità rispetto a quanto previsto al punto 2.3 lettera a) pag 29 e punto 2 lettera b) di pag. 114 della Circolare Informativa.*

In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento totale del provvedimento omologatorio assunto dal GSN o, in via gradata, in considerazione della circostanza sopra enunciata e della buona fede e assoluta mancanza di colpa, un più clemente provvedimento.

Il GSN osserva.

Le motivazioni addotte dalla ricorrente per giustificare l'avvenuta violazione della specifica normativa della quale si discute (violazione esplicitamente riconosciuta dalla stessa quando afferma di essere stata impossibilitata a schierare un numero maggiore di giocatori di Formazione Italiana a causa degli infortuni occorsi agli altri atleti), non possono essere accolte neppure in via gradata.

Può essere del tutto comprensibile e legittimo che la società punti a far focalizzare l'attenzione del giudicante solo sulla seconda condizione posta dalla specifica normativa e cioè che le affiliate siano tenute ad inserire in lista gara non più di 5 giocatori di Formazione non Italiana, ma la stessa omette, ovviamente per linea di difesa, di considerare che la normativa de qua presenta un doppio aspetto l'un con l'altro condizionatamente collegato.

La norma di cui al punto A) pagina 29 della Circolare Informativa 2010/2011 è chiara e vincolante: in Serie d'Eccellenza le società sono obbligate ad inserire in lista gara minimo 17 giocatori di Formazione Italiana su 22 giocatori in lista e minimo 18 su 23, specificando poi che tale disposizione resta valida anche nel caso in cui nella lista gara sia indicato un numero di giocatori inferiore a 22 tesserati.

In sostanza il Legislatore ha deliberato questa normativa a sostegno e per il maggior sviluppo dell'utilizzo dei giocatori di Formazione Italiana e dunque il numero minimo di 17 giocatori di Formazione Italiana è richiesto a "prescindere" dal numero complessivo degli atleti utilizzati (è evidente che una squadra che presenta solo 15 giocatori di Formazione Italiana **non** è passibile di sanzione se utilizza solo questi 15 giocatori e nessuno di Formazione non Italiana).

La violazione di questa normativa è disciplinata dal successivo punto 2 lettera b) di pag. 114 della Circolare Informativa 2010-2011 che applica alla fattispecie la sanzione di cui all'art. 28 n. 1 lettera e) del Regolamento di Giustizia e cioè gara persa con il risultato di 0-20, quattro punti di penalità e multa.

*Tertium non datur.*

Non si tratta dunque di aver mantenuto inalterata la proporzione fra giocatori di Formazione Italiana e quelli di Formazione non Italiana perché questo parametro non è richiesto dalla normativa che, in tema, è draconiana: o le affiliate rispettano i criteri che i loro stessi Rappresentanti (in Consiglio Federale) hanno deciso di adottare oppure la sanzione (unica ed imprescindibile) è quella di cui al disposto dell'articolo 28 del Regolamento di Giustizia.

Uguualmente, le ragioni - peraltro non del tutto convincenti per taluni elementi - connesse all'impossibilità di inserire due giocatori di Formazione Italiana rispetto ai 15 schierati, causa infortuni vari subiti dalla "rosa" degli atleti non sono e non possono costituire una esimente quasi fossimo in presenza di una causa di forza maggiore.

Anche relativamente all'altra affermazione della reclamante, quella cioè di non aver potuto utilizzare nella gara in questione giocatori della Under 20 perché il giorno successivo era programmata una partita del Torneo Under 20 Nazionale Elite, si deve far notare che anche questa giustificazione al pari di quella relativa al gran numero di infortunati non può valere come esimente.

Al riguardo, solo per spirito di dialettica, si richiama all'attenzione della ricorrente che nella partita di Under 20 da lei stessa citata la Rugby Roma Olympic ha inserito in lista gara 7 riserve utilizzandone poi soltanto 5 : viene facile ipotizzare che se i responsabili societari avessero inserito due di questi nominativi "di riserva" nella lista gara della partita d'Eccellenza, al solo scopo di raggiungere il prescritto numero minimo di 17, senza cioè utilizzarli in gara, avrebbero potuto evitare una situazione così penalizzante.

Gli stessi due "riservisti" inseriti semplicemente come "aggiuntivi" in Eccellenza avrebbero poi potuto il giorno successivo essere comunque immessi in lista Under 20 proprio perché non utilizzati il giorno prima.

**P.Q.M.**

### **Il GS Nazionale,**

visti gli artt. 78, 79,80 e 28/1 lett.e) del Reg. di Giustizia e artt. 16, lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa al punto 2.3 lett.A) di pag.29 e punto 2 lett. B) di pag. 114;

respinge il ricorso così come proposto;

conferma in ogni sua parte il provvedimento assunto nella riunione del 15/12/2010 (Comunicato Trofeo Eccellenza/3/GS) con il quale in relazione alla gara R. Roma Olympic/Ferla L'Aquila dell'11/12/2010 la società R. Roma Olympic è stata dichiarata perdente con il risultato di 0 a 20 (mete 0-4), punita con la penalizzazione di 4 punti in classifica e con la multa di Euro 500,00; dispone incamerarsi il contributo funzionale di Euro 150,00.

**Roma, 4 Gennaio 2011**

**Il Segretario  
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo  
(Avv. Michele Carlotto)**